



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento sul procedimento amministrativo, in materia di commercio al dettaglio, a posto fisso.

COPY

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 25/09/2002



REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO, A POSTO FISSO.

Capo I° - Generalità

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in attuazione dei principi posti dall'ordinamento giuridico ed in particolare dalla L.R. 3.1.1993 n. 1 e succ. modd., dalla L.R. 31.7.1993 n. 13, dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dalla L.P. 8.5.2001 n. 4 e dal relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.G.P. 18.12.2000 n. 32-50/Leg., nonché dallo Statuto del Comune di Lavis, disciplina il procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni per il commercio al dettaglio a posto fisso, di competenza comunale, ad istanza di parte.

Art. 2 Glossario

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si utilizzano le locuzioni tecniche apparenti nella L.P. 8.5.2001 n. 4 e nel relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.G.P. 18.12.2000 n. 32-50/Leg. che si riportano, intendendosi per:

Legge: Legge provinciale 8.5.2000 n. 4 recante "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento" (in BUR 9.5.2000 n. 20, Supplemento n. 1);

Regolamento: Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 18.12.2000 n. 32-50 Leg. recante il "Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4"

Regolamento Comunale in Materia di Procedimento Amministrativo: il Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con D.C.C. 12.11.1998 n. 82;

Regolamento Comunale sul Procedimento in Materia di Commercio: il presente regolamento;

esercizi di vicinato: strutture di vendita al dettaglio con superficie inferiore a 100 mq;

medie strutture di vendita: strutture di vendita al dettaglio con superficie superiore a quella di vicinato e fino a 400 mq

grandi strutture di vendita: esercizi per la vendita al dettaglio con superficie superiore a quella prevista per le medie strutture di vendita

centro commerciale al dettaglio: grande struttura di vendita nella quale più esercizi sono inseriti in una struttura a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;

commercio all'ingrosso: attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande;



commercio al dettaglio: attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

commercio al dettaglio su aree pubbliche: vendita di merci al dettaglio o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuata su aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, ovvero presso il domicilio dei consumatori;

forme speciali di vendita al dettaglio: vendita a favore di dipendenti, da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché vendite effettuate nelle scuole ospedali e strutture militari esclusivamente a coloro che hanno titolo per accedervi; vendite a mezzo di apparecchi automatici; vendite per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; vendita presso il domicilio dei consumatori;

superficie di vendita: area destinata all'esposizione e vendita delle merci al pubblico ivi compresa quella destinata alla sosta e transito del pubblico all'interno dell'esercizio, compresa quella destinata ad uffici aperti al pubblico e quella occupata da banchi, scaffalature, armadi, box e contenitori, impianti ed attrezzature in genere, ivi rientrando gli spazi compresi fra la cassa e l'entrata o entrate dell'esercizio e gli eventuali soppalchi, esclusi servizi igienici, scale, giroscale interni nonché volumi tecnici quali ascensori, cavedi, locali per impianti tecnici ed idraulici; dalla superficie è esclusa quella destinata ad uffici, magazzini, depositi, o locali di lavorazione, a condizione che agli stessi, non sia consentito l'accesso al pubblico e siano separati dai locali di vendita a mezzo di divisorie stabilmente fissate al suolo; negli esercizi del settore alimentare o misto è considerata superficie di vendita l'area retrostante i banchi di vendita, utilizzata per il taglio e confezionamento di prodotti alimentari, esclusa l'area utilizzata per la lavorazione e confezionamento in locali non accessibili al pubblico, separati da pareti stabilmente fissate al suolo;

insediamento di attività commerciali o di esercizio strutture di vendita: attivazione mediante apertura, ampliamento, trasferimento, concentrazione di esercizio di vicinato o di medie o di grandi strutture di vendita;

ampliamento di esercizio di vicinato: aumento della superficie di vendita dell'esercizio sino al limite massimo di 100 mq.

ampliamento di una media struttura: aumento della superficie di vendita dell'esercizio sino al limite massimo di 400 mq

ampliamento di una grande struttura di vendita: aumento della superficie di vendita oltre il limite di 401 mq

trasferimento di un esercizio: spostamento dell'attività commerciale in altri locali di un diverso comune ovvero, all'interno dello stesso comune, di una diversa via o piazza o di un diverso edificio o di una diversa unità immobiliare dello stesso edificio;

concentrazione di esercizi: aggregazione fisica di due o più esercizi o strutture di vendita;



accorpamento: aggregazione fisica di due o più esercizi o strutture fisicamente contigui;

esercizio di vendita al dettaglio: locale o complesso di locali nei quali si svolge l'attività di vendita al dettaglio, costituito da una unità immobiliare autonoma, fisicamente separata da altre unità immobiliari contigue mediante pareti stabili chiuse su tutti i lati, dal pavimento al soffitto;

subingresso: il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale che comporta il trasferimento dell'autorizzazione del titolare

preposto: soggetto, diverso dal legale rappresentante di una società, ente pubblico o privato, organismo od associazione diversi dalla persona fisica, che, in possesso dei requisiti professionali, viene scelto ed indicato dalla società, ente, organismo od associazione, per assumere la funzione di responsabile dell'attività commerciale.

Art. 3 - Principio della domanda e contenuti della stessa

Le autorizzazioni in materia di commercio al dettaglio a posto fisso, per il medio e grande dettaglio, sono rilasciate esclusivamente su istanza dell'interessato al rilascio, il quale deve indirizzare al Comune la corrispondente domanda, redatta in conformità con i modelli predisposti dalla Provincia Autonoma di Trento ed eventualmente integrati, per quanto di propria spettanza, dal Comune.

Allo scopo di agevolare l'istruttoria e di consentirne la rapida conclusione, le domande devono contenere tutte le indicazioni e le informazioni richieste dai corrispondenti modelli.

Art. 4 - Comunicazione esercizio di vicinato

L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato sono preventivamente comunicati al Comune competente per territorio e possono essere attuati decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione.

Art. 5 – Motivazione del provvedimento

Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e deve indicare i presupposti di fatto, le norme di diritto, le risultanze istruttorie, le valutazioni di discrezionalità amministrativa e o tecnica e le ragioni sostanziali che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, eventualmente anche *per relationem* con altri atti o provvedimenti istruttori.

Capo II° - Medie Strutture Di Vendita

Art. 6 - Domanda per apertura, ampliamento e trasferimento di sede delle medie strutture di vendita

L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede degli esercizi commerciali, per la vendita al dettaglio, a posto fisso, rientranti nella categoria delle medie strutture di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Comune, in conformità ai criteri di programmazione approvati da questo.



L'esercente il commercio, ai fini dell'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede di esercizi commerciali, di cui al primo comma, presenta al Comune apposita domanda, nella quale dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti nel combinato disposto degli artt. 6 della LP 8.5.2000 n. 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 11 del D.Lgs.vo 31.3.1998 n. 114;
- b) la superficie dell'esercizio;
- c) il settore o i settori merceologici trattati;
- d) l'ubicazione dell'esercizio.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) attestazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6 della LP 8.5.2000/4 o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) descrizione cartografica, in scala non inferiore a 1:100, dei locali dell'esercizio con la distribuzione interna degli spazi di vendita, dei locali di deposito e di servizio e l'individuazione delle aree esterne di parcheggio;
- c) estratto mappa con individuazione della particella edificiale e della porzione materiale relativa all'esercizio, se già esistente, o della relativa unità immobiliare, in caso di nuova costruzione;
- d) ulteriori documenti eventualmente occorrenti in relazione alla tipologia dell'esercizio, previsti in altre fonti speciali.

Art. 7 - Domanda per la concentrazione di medie strutture di vendita

La domanda per l'autorizzazione alla concentrazione di medie strutture di vendita può essere finalizzata alla realizzazione della aggregazione fisica di due o più esercizi diversi od all'accorpamento di esercizi o strutture già esistenti, fisicamente contigue;

nella domanda, il promotore o i promotori dell'iniziativa devono specificarne la tipologia e devono osservare le disposizioni dettate per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendita, in quanto compatibili.

L'iter, le fasi ed i termini del procedimento sono quelli dettati per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendita.

Art. 8 - Subingresso, per atto fra vivi, in esercizio del medio dettaglio – Comunicazione per il subingresso nella gestione o nella proprietà di esercizi

Il trasferimento della gestione o della proprietà, per atto fra vivi, di un esercizio commerciale per la vendita al dettaglio a posto fisso, è soggetto alla comunicazione, entro sei mesi dal perfezionamento del negozio giuridico, diretta al Comune, da parte del subentrante, nella quale lo stesso:

- a) dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti nel combinato disposto degli artt. 6 della LP 8.5.2000 n. 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 11 del D.Lgs.vo 31.3.1998 n. 114, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) attesta il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, indicando i dati relativi al contratto registrato;
- c) può sostituire la comunicazione dei dati relativi al contratto registrato, per un periodo di 90 giorni, con idonea certificazione rilasciata da pubblico ufficiale rogante
- d) allega l'autorizzazione, in originale, del cedente.



Art. 9 – Rilascio di autorizzazione nel caso di trasferimento temporaneo di azienda

La comunicazione inviata dal subentrante, al Comune, finalizzata ad ottenere il rilascio di autorizzazione temporanea, deve recare espressa menzione del carattere provvisorio del trasferimento, correlato alla temporaneità dello stesso.

Art. 10 - Reintestazione di autorizzazione a seguito di cessazione del trasferimento temporaneo di azienda

Nel caso di trasferimento temporaneo di azienda, alla scadenza del termine finale o al verificarsi della condizione risolutiva o comunque al verificarsi dei fatti giuridicamente rilevante che comportino la cessazione del trasferimento temporaneo, il cedente, rientrato nel possesso dell'azienda e purché posseda i requisiti soggettivi, ha titolo a presentare, nel termine di sei mesi dalla riacquisizione del possesso, domanda per la reintestazione dell'autorizzazione.

Si osserva la procedura prevista per il trasferimento dell'autorizzazione.

Art. 11 - Subingresso mortis causa in esercizio del medio dettaglio - Comunicazione per il subingresso nella gestione o nella proprietà di esercizi

Il trasferimento della gestione o della proprietà, per successione *mortis causa*, di un esercizio commerciale per la vendita al dettaglio a posto fisso, è soggetto alla comunicazione della successione entro sei mesi dall'apertura, da parte del subentrante, diretta al Comune, ove il subentrante:

- a) dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti nel combinato disposto degli artt. 6 della LP 8.5.2000 n. 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 11 del D.Lgs.vo 31.3.1998 n. 114, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) attesta il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà nella qualità di erede o legatario;
- c) può sostituire la comunicazione dei dati relativi al titolo successorio, per un periodo di 90 giorni, con idonea certificazione rilasciata da pubblico ufficiale rogante.
- d) allega l'autorizzazione, in originale, del dante causa.

Art. 12 - Subingresso per atto fra vivi o per successione mortis causa, nella gestione o nella proprietà di esercizi, in difetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lg.vo 31.3.1998/114 - Comunicazione per il subingresso –

Il trasferimento della gestione o della proprietà, per atto fra vivi o mortis causa, di un esercizio commerciale, per la vendita al dettaglio a posto fisso, in difetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lg.vo 31.3.1998/114, è soggetto alla previa comunicazione entro sei mesi dal perfezionamento del negozio giuridico nel caso di atto fra vivi, o entro sei mesi dalla apertura nel caso di successione mortis causa, diretta al Comune da parte del subentrante, il quale, in aggiunta ai contenuti della dichiarazione di cui agli artt. ed alla documentazione ivi indicata, dichiara, alternativamente:

- a) di avvalersi del preposto di cui all'art. 5, comma 6 del D.Lg.vo 31.3.1998/114;
- b) di avere inoltrato domanda di partecipazione ai corsi di abilitazione all'esercizio dell'attività e
- c) di avere richiesto l'apposita autorizzazione, ove richiesta.

Art. 13 – Modalità di presentazione delle domande



La domanda per l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede degli esercizi commerciali di cui agli articoli precedenti può essere presentata direttamente all'Amministrazione o spedita mediante il servizio postale: il protocollo comunale farà fede della data di ricevimento e quindi del termine di inizio del procedimento; nel caso di domande concorrenti, la priorità nella trattazione sarà assegnata dal numero progressivo del protocollo.

Art. 14 - Istruttoria delle domande

La domanda pervenuta viene assegnata al responsabile della struttura operativa competente per la materia del commercio o al funzionario istruttore designato quale responsabile del procedimento, che, entro otto giorni dalla decorrenza del termine iniziale, invia la "comunicazione di avvio del procedimento", al richiedente ed a chi eventualmente spetta;

il funzionario responsabile del procedimento procede quindi alla istruttoria, che deve concludersi entro il termine legale decorrente dalla data di ricevimento della domanda.

Il funzionario responsabile del procedimento, avvalendosi anche dell'apporto delle altre Strutture Organizzative del Comune, verifica il trasferimento dell'azienda, il possesso dei requisiti soggettivi ed acquisisce la documentazione occorrente, procedendo d'ufficio per quella la cui esibizione non sia a carico del richiedente;

nel caso di positivo esito dell'istruttoria, con conseguente rilascio di nuovo titolo autorizzativo, il funzionario istruttore annota sull'originale dell'autorizzazione, già rilasciata al precedente titolare, la cessazione di validità.

Art. 15 - Contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

Con la comunicazione di avvio del procedimento il responsabile dello stesso comunica:

- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'unità organizzativa competente;
- l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti;
- le fasi ed i tempi in cui si articola il procedimento;
- il termine per la conclusione dello stesso;
- il nominativo del responsabile;
- l'orario di accesso agli uffici.

Art. 16 - Termini per la conclusione del procedimento

Il procedimento relativo a domande per l'apertura di medie strutture di vendita deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda;

il procedimento relativo a domande di concentrazione di medie strutture di vendita deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda;

il procedimento relativo a domande di ampliamento di medie strutture di vendita deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda;

il procedimento relativo a domande di trasferimento di medie strutture di vendita deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda;

Sono comunque fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari generali, sulla interruzione e sospensione del procedimento;



di ogni fatto che determini l'interruzione o la sospensione del procedimento il responsabile del procedimento invia formale comunicazione al richiedente.

Art. 17 - Rilascio dell'autorizzazione in forma espressa

A seguito della positiva conclusione dell'istruttoria, l'Organo competente rilascia l'autorizzazione all'interessato, alternativamente mediante:

- consegna personale al richiedente o a suo procuratore, che ne rilascia attestazione di ricevimento;
- trasmissione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- notifica a mezzo messo comunale;
- notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

Art. 18 - Rilascio dell'autorizzazione in forma tacita

La domanda si intende in ogni caso tacitamente accolta quando non sia stato comunicato all'interessato, nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa, il provvedimento di diniego, salvo i casi di interruzione e o sospensione del procedimento.

Art. 19 - Revoca delle autorizzazione al commercio, per le medie strutture di vendita

L'autorizzazione all'esercizio del commercio è revocata al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 19 della LP 8.5.2000 n. 4 e cioè:

- a) quando il titolare non inizi l'attività di vendita entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'esercizio dell'attività;
- c) perda i requisiti soggettivi previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lg.vo 31.3.1998 n. 114;
- d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 20, comma 2 del della LP 8.5.2000 n. 4;
- e) in caso di false dichiarazioni in sede di domanda, o di comunicazione, e successivamente accertate ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Il procedimento di revoca inizia con la comunicazione dell'ufficio, notificata all'interessato, recante la contestazione dei motivi sui quali il provvedimento di revoca si fonda, e con l'espresso avviso di avvio del procedimento di revoca, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo.

L'interessato può partecipare al procedimento presentando memorie e difese a mente dell'art. 14 del Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo.

Il procedimento deve concludersi nel termine di 30 giorni, con un provvedimento motivato. Il provvedimento adottato deve essere comunicato all'interessato mediante notificazione ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo III - Grandi Strutture di Vendita

Art. 20 - Domanda per apertura, ampliamento e trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita



L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede degli esercizi commerciali, per la vendita al dettaglio a posto fisso rientranti nella categoria delle grandi strutture di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Comune, in conformità ai criteri di programmazione approvati dalla Provincia e previo parere favorevole della apposita Conferenza di Servizi, di cui all'art. 9, comma 7 della LP 8.5.2000 n. 4.

L'esercente il commercio, ai fini dell'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede di esercizi commerciali, di cui al primo comma, presenta al Comune apposita domanda nella quale dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti nel combinato disposto degli artt. 6 della LP 8.5.2000 n. 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 11 del D.Lgs.vo 31.3.1998 n. 114, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
- b) la superficie dell'esercizio
- c) il settore o i settori merceologici trattati
- d) l'ubicazione dell'esercizio.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) attestazioni concernenti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della L.P. n.ro 4/2000;
- b) descrizione cartografica in scala non inferiore a 1:100 dei locali dell'esercizio con la distribuzione interna degli spazi di vendita, dei locali di deposito e servizio e l'individuazione delle aree esterne di parcheggio;
- c) estratto mappa con individuazione della particella edificiale e della porzione materiale relativa all'esercizio se già esistente o della relativa unità immobiliare in caso di nuova costruzione.
- d) cartografia in scala non inferiore a 1:500 relativa alla sistemazione esterna dell'insediamento commerciale, con particolare riguardo la viabilità, alle aree di carico e scarico all'applicazione degli spazi minimi di parcheggio e verde pubblico ed ai parcheggi pertinenziali per la clientela;
- e) descrizione cartografica della collocazione dell'iniziativa rispetto alla viabilità esistente e di progetto e alla rete di trasporto collettivo.
- f) qualora la domanda riguardi strutture sottoposte alla Valutazione di Impatto Ambientale, deve essere corredata degli ulteriori documenti previsti dalle norme di esecuzione della LP 29.8.1988 n. 28.
- g) ulteriori documenti eventualmente occorrenti in relazione alla tipologia dell'esercizio, previsti in altre fonti speciali.

Art. 21 - Istruttoria delle domande

La domanda per l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede degli esercizi commerciali di cui all'articolo precedente, viene assegnata al responsabile della struttura operativa competente per la materia del commercio o al funzionario istruttore designato quale responsabile del procedimento, che invia al richiedente la prescritta comunicazione di avvio del procedimento;

il funzionario responsabile del procedimento procede quindi alla istruttoria, che deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 9 – 7° comma della LP 8.5.2000 n. 4 .



Art. 22 - Esame delle domande

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di cui al precedente articolo 20, il Comune convoca la Conferenza di Servizi di cui all'art. 9, 7° comma della LP 8.5.2000 n. 4, alla quale sottopone la domanda;
la Conferenza di Servizi esamina la domanda e rende il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla convocazione;
il Comune adotta il provvedimento di sua competenza entro il termine di trenta giorni dalla data di convocazione della Conferenza di Servizi.
Nei casi in cui è obbligatoria la Valutazione di Impatto Ambientale, la Conferenza è convocata, a cura del Comune, entro trenta giorni dalla conclusione della relativa procedura;
sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni di procedura ed i termini di cui all'Art. 9, comma 11 della L.P. 8.5.2000 n. 4.
Il parere della Conferenza di Servizi è espresso entro trenta giorni dalla convocazione.
Sono comunque fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari generali, sulla interruzione e sospensione del procedimento;
di ogni fatto che determini l'interruzione o la sospensione del procedimento il responsabile del procedimento invia formale comunicazione al richiedente.

Art. 23 - Rilascio della autorizzazione in forma tacita

La domanda si intende in ogni caso accolta quando non sia stato comunicato all'interessato, il diniego, nel termine di trenta giorni dalla convocazione della Conferenza di Servizi, salvo i casi di interruzione e o sospensione del procedimento

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non diversamente disciplinato e o espressamente derogato, si applicano le disposizioni dettate per il procedimento relativo alle medie strutture di vendita.

Capo IV° - Norme Finali

Art. 25 - L'esercizio effettivo dell'attività di vendita delle medie e grandi strutture è in ogni caso subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 221 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 nonché alla normativa igienico-sanitaria, antincendio e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 26 - I provvedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento, sia di autorizzazione che di diniego, debbono recare espressa indicazione delle Autorità e dei termini avanti alle quali ed entro i quali è possibile l'impugnazione.

Art. 27 – Le norme del presente regolamento prevalgono, se in contrasto con le norme del “Regolamento Comunale in Materia di Procedimento Amministrativo”, vigente nel Comune di Lavis, adottato con D.C.C. n. 82 dd. 12.11.1998 al quale si rinvia per quanto nel presente non espressamente previsto.